



TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

- | | | |
|------------------|------------|------------|
| 1) dr Michele | Monteleone | Presidente |
| 2) dr M. Letizia | D'Orsi | Giudice |
| 3) dr Michele | Cuoco | Giudice |

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, presentato ai sensi della D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, con riserva di deposito della proposta, piano e documentazione prescritta ai commi II e III del art. 161 L.F., depositato in data 20.04.2021 dalla ANDREOLI srl in liquidazione, con sede legale in Benevento, viale Mellusi 58, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Benevento 01665450068 e numero del R.E.A. Bn - 144500, *cancellata dal Registro delle Imprese in data 28.04.2020;*

rilevato che la nuova formulazione dell'art. 161 VI comma 1.f. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di depositare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con



riserva di successivo deposito del piano di ristrutturazione che vorrà adottare per risanare i suoi debiti, nonché del contenuto esatto della proposta che andrà ad avanzare ai creditori, oltre che, infine, della prescritta documentazione,

rilevato che il tribunale (rectius il giudice), dopo la presentazione del ricorso deve fissare un termine per il deposito del piano e della documentazione prescritta, termine variabile tra i 60 e 120 gg., non superiore a 60 giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi di non oltre 60 gg;

ritenuto che la norma distingue tra momento di presentazione del ricorso (la domanda di ammissione) e momento di presentazione della proposta e del piano (modalità dell'accordo che si intende proporre ai creditori e contenuto del piano di risanamento), operando una separazione ed un distinguo tra aspetto più tipicamente giurisdizionale della procedura di ammissione (il ricorso) e aspetto negoziale (il piano di risanamento ed il programma ai creditori);

che l'operata distinzione tra ricorso, da un lato e piano-proposta, dall'altro, presuppone che il tribunale verifichi l'esistenza non solo dei requisiti formali del ricorso, bensì la stessa legittimazione del proponente, attraverso una verifica "dell'ammissione alla procedura, per quanto attiene a tutti gli aspetti di legittimità del ricorso", al momento in cui è chiamato ad emanare il decreto con cui concede il termine per il deposito della proposta e del piano;

che pur riservato ad un momento successivo il contenuto del piano e della proposta ai creditori, poiché gli effetti dell'ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla



data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese (formalità adempiuta in coincidenza temporale con la presentazione del ricorso alla cancelleria del tribunale essendo oggi previsto che sia lo stesso cancelliere a provvedervi entro il giorno successivo a quello del deposito del ricorso in cancelleria), è richiesto al Tribunale un riscontro di legalità e legittimità del ricorso;

che in ragione della retrodatazione degli effetti dell'ammissione alla procedura di concordato alla fase di presentazione di un ricorso in assenza di un piano, si rende necessario, anche al fine di evitare strumentalizzazioni e abusi del nuovo istituto, che il tribunale eserciti un controllo non solo formale della regolarità del ricorso, bensì diretto alla verifica della legittimità della procedura attraverso il riscontro della propria competenza, dell'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivo per l'ammissione alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Che a tal fine il tribunale è dunque chiamato a verificare:

- a) la sua competenza;
- b) che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori;
- c) che sia posto in essere l'adempimento di cui all'art 152, 2° comma l.f.;
- d) la presenza del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso ad una procedura di negoziazione dello stato di crisi;
- e) che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla



procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;

Tanto premesso,

ritenuta la competenza di questo tribunale;

rilevato che la società riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile;

rilevato che la società ha presentato unitamente al ricorso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

che il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante della società;

che la domanda è stata approvata a norma dell'art. 152 l.f.;

che non ricorre la condizione di inammissibilità di cui al IX comma art. 161 l.f.;

che pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento rubricato sub nr. R.G. 118/2020 e che pertanto non può essere concesso un termine superiore a gg. 60;

che non osta alla ammissione alla procedura la circostanza della cancellazione dal Registro delle Imprese della società, a far data dal 28.04.2020, in quanto, in applicazione dell'art 69 bis l.fall., per la *consecutio* eventuale tra le procedure, la data di apertura del c.p. prenotativo è in epoca antecedente al compimento dell'anno ai sensi dell'art. 10 l.f.;

che in ossequio al disposto normativo di cui all' VIII co. dell'art. 161 l.f. vanno disposti gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione economico e finanziaria dell'impresa.

P.Q.M.

applicato l'art. 161 VI comma l.f.



concede alla società istante il termine di giorni 60 dalla data del deposito in cancelleria del presente provvedimento per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista ai sensi dei commi II e III dell'articolo richiamato;

nomina Commissario Giudiziale l'Avv. Giuseppe Bosco – Foro Benevento, disponendo che riferisca periodicamente al giudice relatore, Dr. Michele Monteleone (G.D. procedura prefallimentare R.G. 118/2020), in merito all'attività dell'impresa ricorrente;

applicato l'art. 161 VIII co. 1.f.,

dispone che il debitore depositi in cancelleria a cadenza periodica di 30 giorni una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio del Commissario Giudiziale;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e i pagamenti d'importo superiore ad € 50.000, previa autorizzazione del Tribunale e comunicazione all'Ufficio del Commissario Giudiziale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetti degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.

Pone infine a carico dell'istante l'onere della immediata comunicazione delle eventuali istanze di fallimento o delle richieste di pignoramento pervenute al giudice relatore e al Commissario Giudiziale designato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai sensi dell'art. 161 IV co. 1.f..

Così deciso in Benevento nella Camera di Consiglio del 21.04.2021



Il Presidente
Dr. Michele Monteleone

